

UN PATENTINO PER LO SMARTPHONE

Verso un modello condiviso

#TUTTINSIEME CONTRO I BULLISMI

Educare alla consapevolezza dei diritti e delle
responsabilità in Internet:
Norme etiche e giuridiche

SETTIMO TORINESE
11 Novembre 2025

Elena Ferrara

In una società democratica ogni bambino/adolescente ha il diritto di sentirsi al sicuro e non subire prepotenze, e atti di bullismo a scuola e il dovere di non infliggerle agli altri (Olweus, 1994)



Nessuno studente dovrebbe aver paura di andare a scuola, per paura di essere molestato o umiliato, e nessun genitore dovrebbe preoccuparsi che cose del genere possano accadere al proprio figlio!

IL LINGUAGGIO DELL'ODIO PUO' FERIRE TUTTA LA VITA

Liliana Segre agli studenti di Milano. "Nazisti bulli di allora. Amo la vita, anche se gli odiatori mi augurano di morire"



▲ (agf)

Incontro agli Arcimboldi di Milano, con standing ovation, in vista del Giorno della Memoria. La ministra dell'Istruzione Azzolina: "La scuola è la sua scorta"

Commissione straordinaria per il contrasto ai fenomeni dell'intolleranza, del razzismo, dell'antisemitismo e dell'istigazione all'odio e alla violenza, fortemente voluta dalla Senatrice a vita **Liliana Segre** che per il secondo mandato riveste il ruolo di presidente.

**ERRORE ABUSARE DEL TERMINE
BULLISMO IN RIFERIMENTO AL POTERE**

«Bullo non è un'offesa»

"Se Putin è bullo, gli Stati Uniti sono 100 mila volte più bulli"

**Giochi pericolosi.
Putin fa ancora il
bullo, stavolta in
Estonia**

Il bullo Trump contro il mondo

Il bullo americano

"Salvini un bullo, giu' le mani dal diritto di sciopero"

Il bullismo da social di Salvini

"Renzi è un bullo, scadente, non ha imparato nulla dal ..."

Meloni fa la bulla



Il palazzo di vetro sede della questura di Verbania

Indagini della squadra Mobile del Vco
Scoperti anche casi di estorsione

Bullismo a Verbania Denunciati undici minorenni

14 settembre 2025

IL CASO/2

Sono undici i minorenni verbanesi che la questura ha denunciato negli ultimi 9 mesi. Il dato viene rilevato dalla squadra Mobile diretta dal commissario capo Margherita Malgoglio e rientra nella statistica dell'operazione nazionale della polizia a contrasto della criminalità giovanile.

Gli 11 denunciati a Verbania hanno un'età che va dai 14 ai 17 anni. La polizia ha svolto indagini su di loro a fronte di episodi di minacce e violenza. In alcuni casi i bulli hanno anche obbligato ragazzini più piccoli di loro a cedere denaro, sigarette, effetti personali. Negli ultimi

258 minorenni; a un adolescente di 15 anni hanno notificato la conclusione indagini per oltraggio a pubblico ufficiale, a un sedicenne il Daspo: ha lanciato durante una partita fumogeni sul campo di calcio.

In tre sono stati segnalati alla prefettura perché avevano alcuni grammi di hashish. «I nostri interventi spesso sono per far maturare consapevolezza a giovanissimi che agiscono da incoscienti, senza avere cognizione che stanno compiendo un reato. Le segnalazioni che ci arrivano da cittadini preoccupati per l'atteggiamento che notano in certi gruppetti non cadono nel vuoto: li mettiamo sotto osservazione, in un costante confronto con la Procura dei minori» riporta



Law

Action plan against cyberbullying

Secondo uno studio dell'OMS, circa un adolescente su sei ha subito atti di bullismo online e circa un adolescente su otto dichiara di aver perpetrato tali atti online.

La questione è molto seria per i minori e i giovani, in particolare per le ragazze e le donne, e per alcuni gruppi quali i minori e i giovani con disabilità, quelli appartenenti alla comunità LGBTIQ, i migranti e i giovani appartenenti a minoranze religiose, razziali o etniche.

Ad esempio, il 63% degli intervistati nell'indagine LGBTIQ del 2023 (Agenzia per i diritti fondamentali) è entrato in contatto con contenuti di odio online.

Senza una definizione armonizzata di bullismo online e un approccio coordinato a livello dell'UE vi è il rischio che gli sforzi per affrontare tale fenomeno siano frammentati e incoerenti. Anche le tecnologie emergenti, come l'IA generativa e i mondi virtuali, aggiungono nuovi livelli di complessità al bullismo online.

CARATTERISTICHE DEL CYBERBULLISMO

L'Intenzionalità

La ripetizione nel tempo


La distanza interpersonale

L'asimmetria di potere

La pervasività

La velocità di comunicazione

L'anonimato



LA STORIA DI CAROLINA E LA LEGGE 71/17

11 ANNI SENZA CAROLINA PICCHIO

La Stampa – 6 gennaio 2024



Carolina Picchio aveva 14 anni, in suo nome è stata intrapresa una battaglia contro il cybe

ELENA FERRARA La prof della ragazza divenuta senatrice
“Quella legge approvata solo nel 2017
avrebbe potuto aiutare anche lei”

IL COLLOQUIO

La missione di Elena Ferrara non si è esaurita al momento dell'approvazione della legge dedicata a Carolina nel 2017. L'ex senatrice Pd di Oleggio, docente della ragazza alle Medie, ha in questi anni portato avanti progetti per promuovere la consapevolezza in rete e la conoscenza delle misure previste dal testo che porta la

sua firma. «È un impegno che continuerò a perseguire con grandi motivazioni - promette -. Anche per me Carolina è una presenza quotidiana».

L'attività di Ferrara si concretizza in varie direzioni, per esempio a livello divulgativo con interventi che negli ultimi tempi l'hanno vista anche collaborare alla redazione di un libro di Educazione civica del biennio nella parte relativa al digitale. Dalla sinergia con l'associazione «Contorno viola»

di Verbania è nato invece il patentino per lo smartphone, un progetto-pilota per i ragazzi di prima media del territorio e ormai diffuso in tutta Italia. Solo nel 2023 sono stati 18 mila i tesserini consegnati in Piemonte, di cui 2.300 di secondo livello e cioè di aggiornamento per la prima Superiore; altri 20 mila in tutta Italia. Questo percorso formativo è stato anche riconosciuto nella legge regionale come strumento di educazione alla cittadinanza

digitale consapevole, obiettivo sostenuto dal consigliere Domenico Rossi. «A 11 anni dalla tragedia di Carolina, il suo caso e la legge che ne è seguita sono ancora estremamente attuali - riflette Ferrara -. Quella tragedia ha scoperto un tema rilevante, ripreso anche per parlare di violenza sulle donne e revenge porn. Continuo a sostenere quanto sia importante informare i ragazzi non solo sull'utilizzo corretto degli smartphone, ma ancora di più sui loro diritti e le azioni di tutela che possono compiere quando si sentono vessati. La stessa Carolina, se avesse avuto a disposizione questo tipo di formazione, avrebbe probabilmente messo in atto azioni di autodifesa. Oggi ancora di più emerge il biso-



ELENA FERRARA
EX SENATRICE PD
E DOCENTE DI CAROLINA

**È un impegno che continuerò a perseguire
Carolina è una presenza quotidiana**

gno di un approccio interdisciplinare che non coinvolga solo scuola e famiglia, ma anche i servizi sanitari e del welfare legati ai giovani che soffrono di fragilità».

La legge 71/17 è intanto in fase di modifica. Il 6 settembre la Camera ha approvato all'unanimità un testo che aggiorna i contenuti del documento elaborato da Ferrara ed entro il 2024 la nuova versione dovrebbe superare l'esame del Senato. «L'importante è che l'impianto su cui si regge il testo del 2017 non sia stato stravolto - dice Ferrara -. Nella nuova proposta si è conservato l'approccio preventivo e interdisciplinare, non quello di introduzione di ulteriori reati e sanzioni già previsti». F.M. —

1. RICORDO DI VERBANIA

LA LEGGE CONTRO IL CYBERBULLISMO DEDICATA A CAROLINA

20
maggio
2015

Il DDL 1261 a prima firma Ferrara depositato a gennaio 2014, prende il via in Senato da una indagine conoscitiva in Commissione diritti umani; ha un iter lungo e complicato con quattro letture per l'approvazione definitiva.

E' una legge di diritto mite e partecipativo con approccio educativo e preventivo al fenomeno delle prevaricazioni tra pari.

E' la prima legge in Europa sul cyberbullismo.



La Camera approva infine all'unanimità, in quarta lettura, il testo già approvato dal Senato.



17
maggio
2017

La legge 71/2017 viene dedicata a Carolina e attualmente è in fase di modifica.


I BULLISMI COME VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI

Spesso le prevaricazioni tra pari sono basate su stereotipi diffusi a livello sociale. Queste vittimizzazioni sono crimini contro la persona contrastate da tutte le carte sui diritti umani



Il bullismo legato a caratteristiche della vittima, come il sesso, l'etnia o la nazionalità, la disabilità, l'aspetto fisico e l'orientamento sessuale. (vedi *hate speech*)

La Legge 71/17 una legge di tutela dei diritti dei minori fa riferimento ai principi di uguaglianza della Costituzione (art. 3) e ai principi di non discriminazione contenuti in tutte le carte sui diritti fondamentali ONU e Unione Europea.



COS'È IL CYBERBULLISMO?

Il cyberbullismo è una delle forme più gravi di violazione dei diritti in rete. Si verifica quando qualcuno compie atti per via telematica di aggressione, molestia, pressione, ricatto, ingiuria, diffamazione o altri comportamenti finalizzati a isolarti o metterti in ridicolo.

<https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/cyberbullismo-cosa-come-difendersi.pdf>


CYBERSTUPIDITY E ATTI PERSECUTORI

Il **cyberbullying**, cyberbullismo, caratterizzato dall'iterazione dell'atto persecutorio, dall'intenzionalità vessatoria del fautore, della risposta importante del gruppo. Chi è vittima di cyberbullying ha la percezione di **non poter sfuggire all'oppressione del gruppo**.

Gli atteggiamenti lesivi della persona a diversi livelli possono assumere forme piuttosto gravi fino giungere ad esiti drammatici.

Nel momento in cui vengono inviati messaggi scortesi, offensivi, insultanti, disturbanti, ripetutamente nel tempo si verifica un fenomeno chiamato cyber **harassment** "molestia", con tale termine si fa riferimento ad una relazione sbilanciata nella quale la **vittima subisce passivamente le molestie** o, al massimo, tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a smetterla.

Quando l'**harassment** diviene particolarmente insistente ed intimidatorio e la vittima comincia a **temere per la propria sicurezza fisica**, il comportamento offensivo assume la denominazione di **cyberstalking** in particolare se diviene insistente ed intimidatorio.



LA VIOLENZA DI GENERE E L'INCITAZIONE AL SUICIDIO



BRUTTE STORIE

CARLO LUCARELLI

In pasto alle iene

Carolina ha quattordici anni e ha un problema, oltre ai tanti che comporta la complessa fragilità dell'adolescenza.

Un problema grosso.

Una sera di novembre, a Novara, è andata ad una festa con amici e compagni di scuola e ha bevuto un po' troppo. Non è abituata, così si sente male, va in bagno e sviene. C'è un gruppo di ragazzi, maschi, che la trova lì e ne approfitta per fare un video col cellulare, mimano rapporti sessuali, commentano pesantemente, brutte cose di cattivissimo gusto.

avversari con cui guardarsi reciprocamente in faccia. Il suo mondo, invece, è quello impalpabile e infinito della rete, piena di anonimi odiatori da tastiera, un mondo che per una ragazzina ancora bambina come Carolina è totalizzante. Li vive, lì c'è la sua reputazione, lì c'è lei, concretamente, e ci sono loro, i lupi, o meglio le iene, che attaccano dal buio.

Così la notte tra il quattro e il cinque gennaio del 2013, è un venerdì, Carolina si collega nuovamente a tutto quell'odio che la sommerge dal computer della sua cameretta poi si scatta un selfie col cellulare. lo posta in rete. scrive una

ce in rete,
li persone
sciente e
la.
ono
iatico
mici,
li
ia si sfogano
gata,

13. Li avesse
io nel 1974,


letterina di saluto e si butta già dalla finestra, schiantandosi nel cortile tre piani più sotto.

Ora, di solito io, qui, racconto di omicidi, e questa vicenda, dal punto di vista giudiziario, ha altri nomi, stalking, per esempio, con conclusioni miti per ragazzi che erano tutti, comunque, ragazzini piccoli come Carolina, anche se quella volta lupi, o meglio, iene.

Dal punto di vista morale, però, a me pare comunque un omicidio, anzi, un femminicidio, vero e proprio.

Soprattutto a carico di tutti quegli anonimi adulti, sconosciuti e arrabbiati, come quello che dopo la morte di una bambina di quattordici anni posta finalmente è morta questa puttana.

Omicidio. Femminicidio.
Assassini.



Quale
responsabilità
degli adulti?

COSA CI DICE IL CASO DELLA CHAT DI FACEBOOK «MIA MOGLIE»?

A partire da maggio 2025, all'interno di un gruppo chiamato "Mia moglie" su Facebook con circa **32.000 partecipanti**, sono state scambiate immagini private e/o sessualmente esplicite di innumerevoli donne senza alcuna forma di consenso.

Il caso "Mia moglie" sotto la lente del diritto penale

Il caso del gruppo Facebook "Mia moglie" ha sconvolto l'opinione pubblica: gli oltre trentamila iscritti scambiavano immagini private di innumerevoli donne, a loro insaputa. Quali sono i profili penali del caso? E quali gli strumenti di tutela?

LEGGI

3 settembre 2025 di Francesco Lima



<https://ultimora.zanichelli.it/diritto/materie-diritto/diritto-pubblico-e-amministrativo/il-caso-mia-moglie-sotto-la-lente-del-diritto-penale/>

- Quali reati sono stati commessi all'interno del gruppo?
- Quali le modalità di tutela per le vittime?
- Quali sono gli strumenti che la società può mettere in campo per far sì che situazioni del genere non si verifichino più?

Che tipo di reati sono stati commessi?

- Art. 612-ter c.p.(revenge porn): «chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, **invia, consegna, cede, pubblica o diffonde** immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, **senza il consenso** delle persone rappresentate, è punito con la **reclusione** da uno a sei anni e con la **multa** da euro 5.000 a euro 15.000».
- Art. 615-bis c.p. potrebbe essere applicato al caso, si tratta del reato di **interferenze illecite nella vita privata** (anche non a contenuto sessualmente esplicito) «Chiunque, mediante l'uso di **strumenti di ripresa visiva o sonora**, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'art. 614 (ad esempio, il domicilio), è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.»
- Art. 595 c.p.: «Chiunque (...) comunicando con più persone, offende l'altrui **reputazione**, è punito con la **reclusione** fino a un anno e con la **multa** fino a milletrentadue euro.» Anche in questo caso, **la pena è aumentata** se l'offesa è recata con qualsiasi mezzo di pubblicità, ad esempio all'interno di un gruppo online così vasto. **Di questo reato potrebbero essere chiamati a rispondere tutti coloro che non hanno condiviso e/o diffuso le immagini ma che le hanno commentate in modo offensivo, violento, denigratorio ecc.**
- Art. 414 c.p.: «Chiunque **pubblicamente istiga** a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti.» Anche a chi non ha diffuso le immagini ma ha incitato gli iscritti a realizzare le foto di nascosto.

Ad eccezione del reato di istigazione a delinquere, le altre norme che abbiamo descritto sono accomunate da una caratteristica molto importante: sono tutti reati punibili a **querela della persona offesa**. Si tratta di una caratteristica comune nei reati che tutelano la sfera privata, intima, delle persone. Si vuole tutelare la libertà di scelta delle vittime....

Quali altri strumenti di tutela esistono?

Oltre agli strumenti offerti dal diritto penale, diverse sono le modalità di tutela in casi di questo genere.

- Possiamo sempre segnalare ciò che accade online alla **polizia postale**. Le forze dell'ordine hanno il potere di intervenire su vicende di questo tipo per interrompere la diffusione di immagini o l'utilizzo improprio dei dati personali.
- Possiamo utilizzare gli strumenti offerti dalle piattaforme. In conformità al **Digital Services Act** dell'Unione Europea, i principali social network offrono strumenti per segnalare i contenuti offensivi al loro interno.
- Possiamo rivolgerci al **Garante per la protezione dei dati personali**, un ente chiamato a vigilare sul rispetto del Codice della privacy e del GDPR dell'Unione Europea

La violenza sulle donne è un fatto culturale.

L'educazione alla parità di genere è attenzionata da anni e ben richiamata nel curriculum di educazione civica



https://www.generazioniconnesse.it/site/_file/documenti/ECD/ECD-sillabo.pdf

**EDUCAZIONE
AI MEDIA**

Orientarsi e comportarsi in una
società mediatizzata

BODY SHAMING

E' l'atto di deridere o discriminare una persona per il suo aspetto fisico.

Le femmine, ad esempio, sono molto più esposte al "body shaming" rispetto ai maschi:

circa 1 ragazza su 3 è stata recentemente colpita da questo tipo di attacchi, mentre tra i ragazzi la frequenza scende a 1 su 6.



Heraldo-30/1/2022




Illustrazione di Fernando Cobelo

ORBITING

Ovvero la pratica che vede una sorta di controllo esterno sui propri canali social da parte di un ex partner - senza alcuna comunicazione diretta ma limitandosi a commentare o lasciare *reactions* - dopo la conclusione della relazione sentimentale

Ne soffre il 35% dei giovani coinvolti nella ricerca.


Provocando conseguenze da tenere sotto osservazione:

- turbamento (in quasi 3 casi su 10),
- rabbia (per 1 su 4)
- tristezza (per 1 su 5)

Dati della ricerca RispettAMI di SKuola.net - 2022

GRADO DI EMPATIA PER VITTIMA DI BULLISMO

Tab. 2 – Distribuzione del grado di empatia per la vittima di bullismo (fisico o psicologico) per alcune caratteristiche degli intervistati (% di riga).



Le emozioni attribuite alla vittima (in%)

	bullismo	cyberbullismo
Si è divertita	0	1
Indifferente	4	6
Paura	81	70
Vulnerabilità	77	69
Preoccupazione	60	65
Tristezza	63	64
Rabbia	43	48

Spaventa meno e fa sentire meno indifesi?

Grado di empatia medio o alto per la maggior parte (solo 19% medio basso)
Maggiore il grado di empatia nelle ragazze
Non ha particolare influenza il fatto che siano o meno state vittime o testimoni




UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TORINO



GRADO DI EMPATIA PER VITTIMA DI CYBERBULLISMO

Grado di empatia per la vittima di cyberbullismo per genere
In situazioni simulate



Bullismo e cyberbullismo sono fenomeni eminentemente relazionali che coinvolgono non soltanto le persone più direttamente interessate ma anche chi assiste il cui atteggiamento ha un ruolo importante.

Le condotte raccolte sulla reazione a un episodio di cyberbullismo sono:

- La segnalazione al sito 60%
- Avvisare il diretto interessato 55%
- Avvisare un adulto 45%
- Bloccare l'autore dai contatti 33%
- Rivolgersi alle forze dell'ordine 30%
- Raccontare il fatto ad amici 18%
- Commentare sul sito 12%
- Ignorare il fatto 12%
- Condivide la foto /commento 2%

In media una buona capacità di mettersi nei panni delle vittime di prevaricazioni adottando contromisure adeguate a arginare i comportamenti dei bulli e sostenendo la vittima

La dimensione dell'individuo: identità e rappresentazione.

È fondamentale maturare la capacità di riflettere autonomamente sul rapporto tra sfera pubblica e sfera privata, sul tema della riservatezza (privacy) come protezione della propria e il rispetto dell'altrui, e sul concetto di "traccia digitale" (digital footprint) generata in Rete e attraverso diverse tecnologie.



Occorre inoltre comprendere i meccanismi alla base della propria identità (online e offline), anche affrontando criticamente il tema della rappresentazione personale attraverso mass media, nuovi media e social media.

SVILUPPO DI COMPETENZE I CICLO

Traguardo n. 11 : Netiquette e contesti comunicativi

Traguardo per lo sviluppo delle competenze n. 11

Interagire con gli altri attraverso le tecnologie digitali consentite, individuando forme di comunicazione adeguate ai diversi contesti di relazione, adottando e rispettando le regole comportamentali proprie di ciascun contesto comunicativo.

Obiettivi di apprendimento

<i>Scuola primaria</i>	<i>Scuola secondaria di I grado</i>
Interagire con strumenti di comunicazione digitale, quali tablet e computer.	Interagire con le principali tecnologie digitali, adattando la comunicazione allo specifico contesto.
Conoscere e applicare semplici regole per l'utilizzo corretto di strumenti di comunicazione digitale, quali tablet e computer.	Conoscere e applicare le regole di corretto utilizzo degli strumenti di comunicazione digitale, quali tablet e computer.
Conoscere e applicare le principali regole di partecipazione alle classi virtuali e alle piattaforme didattiche.	Utilizzare classi virtuali, forum di discussione a scopo di studio, di ricerca, rispettando le regole della riservatezza, della <i>netiquette</i> e del diritto d'autore.

SVILUPPO DI COMPETENZE I CICLO

Traguardo per lo sviluppo delle competenze n. 12

Gestire l'identità digitale e i dati della rete, salvaguardando la propria e altrui sicurezza negli ambienti digitali, evitando minacce per la salute e il benessere fisico e psicologico di sé e degli altri.

Obiettivi di apprendimento

<i>Scuola primaria</i>	<i>Scuola secondaria di I grado</i>
Conoscere il significato di identità e di informazioni personali in semplici contesti digitali di uso quotidiano.	Creare e gestire la propria identità digitale controllando la circolazione dei propri dati personali attraverso diverse forme di protezione dei dispositivi e della privacy.
Conoscere i rischi connessi con l'utilizzo degli strumenti digitali in termini di sicurezza personale.	Valutare con attenzione ciò che di sé si consegna agli altri in rete, rispettando le identità, i dati e la reputazione altrui.
Conoscere semplici modalità per evitare rischi per la salute e minacce al benessere psico-fisico quando si utilizzano le tecnologie digitali. Riconoscere, evitare e contrastare le varie forme di bullismo e cyberbullismo.	Conoscere ed evitare i rischi per la salute e le minacce derivanti dall'uso di tecnologie digitali: dipendenze connesse alla rete e al gaming, bullismo e cyberbullismo, atti di violenza on line, comunicazione ostile, diffusione di fake news e notizie incontrollate.

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE L. 92/2019

Art. 5 Educazione alla cittadinanza digitale

- a) Valutare affidabilità delle fonti e contenuti digitali
- b) Saper usare una comunicazione digitale appropriata
- c) Crescere la propria cittadinanza partecipativa con le TIC
- d) Conoscere norme comportamentali in ambiente digitale
- e) gestire l'identità digitale, proteggere la propria reputazione
- f) tutelare la riservatezza conoscendo le regole applicate dai servizi digitali
- g) evitare rischi per la salute; proteggere sé e gli altri da pericoli; essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo.



Art.7 Scuola e famiglia

Per valorizzare l'insegnamento trasversale dell'educazione civica la scuola rafforza la collaborazione con le famiglie integrando il patto educativo di corresponsabilità estendendolo alla scuola primaria.

LA NUOVA VERSIONE DEL DIGCOMP 2.2 – COMPETENZE ETICHE



192. È consapevole che alcune applicazioni su dispositivi digitali (ad esempio gli smartphone) possono favorire l'adozione di comportamenti salutari, monitorando e avvisando l'utente sulle proprie condizioni di salute (ad esempio, fisica, emotiva e psicologica). Tuttavia, alcune azioni o immagini proposte da tali applicazioni possono anche avere un impatto negativo sulla salute fisica o mentale (ad esempio la visualizzazione di modelli di corpo "idealizzati" può causare ansia).
193. Sa che il termine "cyberbullismo" si riferisce al bullismo perpetrato con l'uso di tecnologie digitali (cioè un comportamento ripetuto volto a spaventare, irritare o svergognare le persone prese di mira).



104. È consapevole che l'identità digitale si riferisce a (1) il metodo di autenticazione di un utente su un sito web o un servizio online, e anche a (2) un insieme di dati che identificano un utente attraverso il tracciamento delle sue attività digitali, azioni e contributi su Internet o sui dispositivi digitali (ad esempio, pagine visualizzate, cronologia degli acquisti), dati personali (ad esempio, nome, username, dati del profilo come età, genere e hobby) e dati di contesto (ad esempio la posizione geografica).



Sicurezza

Proteggere i dispositivi, i contenuti, i dati personali e la privacy negli ambienti digitali. Proteggere la salute fisica e psicologica ed essere competenti in materia di tecnologie digitali per il benessere e l'inclusione sociale. Essere consapevoli dell'impatto ambientale delle tecnologie digitali e del loro utilizzo.

PER UNA DIDATTICA DI CITTADINANZA

Art. 5
LEGGE 92/19
Educazione alla
cittadinanza digitale

PNSD
Nuovi modelli di
interazione
didattica
che usano la rete
Azione #6

Linee guida
2017 – 2021 - ?

Art. 4
LEGGE 71/17
Uso consapevole del
web - diritti e doveri in
internet



Linee guida
2020 e 2024

Strumenti	
AMBIENTI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	
OBIETTIVI	Azioni
✓ Potenziare l'infrastrutturazione digitale della scuola con soluzioni "leggere", sostenibili e inclusive	✓ Azione #4 - Ambienti per la didattica digitale integrata
✓ Trasformare i laboratori scolastici in luoghi per l'incontro tra sapere e saper fare, ponendo al centro l'innovazione	✓ Azione #5 - Challenge Prize per la scuola digitale (Ideas' Box)
✓ Passare da didattica unicamente "trasmissiva" a didattica attiva, promuovendo ambienti digitali flessibili	✓ Azione #6 - Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring Your Own Device)
✓ Adattare l'attività scolastica con la rivoluzione della didattica	✓ Azione #7 - Piano per l'apprendimento pratico
✓ Rispesare la scuola come interfaccia educativa aperta al territorio, all'esterno e oltre gli edifici scolastici	✓ Sinergie - Edizione Scolastica Innovativa


**EDUCAZIONE
CIVICA
DIGITALE**



DigComp 2.2
Il quadro delle
competenze digitali
per i cittadini
4 - SICUREZZA

Art. 1
LEGGE 107/15
comma 7 lettera h
Uso critico dei social
network

Art. 1
LEGGE 107/15
Comma 16
PIANO EDUCAZIONE AL
RISPETTO



I DIRITTI DEI MINORI ANCHE IN INTERNET

I TUOI DIRITTI, COMPAGNI DI VIAGGIO VERSO IL FUTURO

**LA CONVENZIONE ONU
CONTIENE I TUOI DIRITTI.**

Scoprili tutti nella sezione
dedicata, su
www.garanteinfanzia.org

In base alla **Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza**, sottoscritta a New York nel 1989 e resa operativa in Italia nel 1991, tutti i bambini e i ragazzi sono titolari di diritti, come per esempio quello di vivere in un ambiente sicuro e senza violenza, di esprimere le proprie opinioni, di essere ascoltati, di non essere discriminati e di ricevere cura e assistenza.

La Convenzione stabilisce anche che gli Stati, i genitori o chi ne fa le veci, nonché altri soggetti, come gli insegnanti, hanno la responsabilità di rispettare, proteggere e realizzare i tuoi diritti e di guidarti affinché tu possa esercitarli pienamente.

I diritti riguardano tutti gli aspetti della tua vita: dall'ambiente familiare a quello scolastico, dalla tutela della salute alla protezione da ogni forma di abuso e violenza.

Questo vale **anche nel mondo digitale**, perché anche in rete c'è chi può comportarsi in modo sbagliato e violare i tuoi diritti.

COMITATO SUI DIRITTI DELL'INFANZIA

COMMENTO GENERALE N. 25

Sui diritti dei minorenni
in relazione all'ambiente
digitale

I DOCUMENTI PIU' RECENTI SUI DIRITTI IN INTERNET

Legge 29 maggio 2017 n. 71

*DISPOSIZIONI A TUTELA DEI MINORI PER LA
PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO
DEL CYBERBULLISMO*

*DICHIARAZIONE DEI
DIRITTI IN INTERNET*

Luglio 2015
Camera dei Deputati

*LINEE-GUIDA PER RISPETTARE, PROTEGGERE E SODDISFARE
I DIRITTI DEI MINORI NELL'AMBIENTE DIGITALE*
(Racc. CM/Rec 2018/7 Comitato Consiglio Ministri)

4 luglio 2018

Legge 8 agosto 2019 n. 92
*INTRODUZIONE
DELL'INSEGNAMENTO
SCOLASTICO DELL'EDUCAZIONE
CIVICA*

Commento generale CRC n. 25
*SUI DIRITTI DEI MINORI IN AMBIENTE
DIGITALE*
24 marzo 2021



*STRATEGIA EUROPEA PER I
DIRITTI DEI MINORI 2021-24*
24 marzo 2021

IL DGPR E LA TUTELA DEI MINORI

Art. 40 Il Codice di condotta prescrive alle associazioni di categoria l'adozione di specifiche disposizioni nei loro codici su:

- Consenso dei minori
- Protezione fornita
- Modalità di consenso genitoriale

Art. 57 le Autorità promuovono per i minori attività per la consapevolezza circa i rischi legati al trattamento dei dati personali



ATTENZIONE: il DPR e il D.Lgs. 101/2018 stabiliscono che fino al 13 anno non si possa avere un profilo su un social network, dal 13 al 14 solo con il consenso formalizzato dei genitori.

Solo a 14 anni è possibile dare il consenso al trattamento dei dati personali

COMMENTO GENERALE N. 25

67. La privacy è vitale per l'agency dei minorenni, la dignità e la sicurezza e per l'esercizio dei loro diritti. I dati personali dei minori vengono trattati per offrire loro benefici educativi, sanitari e di altro tipo. Le minacce alla privacy dei minori possono derivare dalla raccolta e dal trattamento dei dati da parte di istituzioni pubbliche, aziende e altre organizzazioni, nonché da attività criminali come il furto di identità. Le minacce possono anche derivare dalle attività dei minorenni e dalle attività di familiari, coetanei o altri, ad esempio, da genitori che condividono fotografie online o da uno sconosciuto che condivide informazioni su un bambino.

La privacy è un patto di fiducia reciproca tra genitori e figli, ma i genitori ne sono responsabili

CONTROLLO PARENTALE E VERIFICA ETA' DEL MINORE L. 159/2023

La tutela dei minori: il Sistema di Controllo Parentale



LINEE GUIDA AGCOM ENTRATE IN
VIGORE IL 21 NOVEMBRE 2023

E' necessaria una convergenza più stretta tra norme giuridiche, progettazione tecnica e responsabilità sociale per costruire un ambiente digitale a misura di minore.

I minori fanno parte della soluzione del problema, ma anche gli adulti di riferimento!



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Data del documento: 08/04/2025

Data di pubblicazione: 12/05/2025

Allegato A alla delibera n. 96/25/CONS

MODALITÀ TECNICHE E DI PROCESSO PER L'ACCERTAMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ DEGLI UTENTI AI FINI DELL'ACCESSO A DETERMINATI SERVIZI FORNITI DAI GESTORI DI SITI WEB E DALLE PIATTAFORME DI CONDIVISIONE DI VIDEO CHE DIFFONDONO IN ITALIA IMMAGINI E VIDEO A CARATTERE PORNOGRAFICO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 BIS DEL DECRETO LEGGE 5 SETTEMBRE 2023, N. 123 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 13 NOVEMBRE 2023, N. 159

DIVIETO DI ACCESSO E VERIFICA ETA' DEL MINORE L. 159/2023

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis (*Disposizione per la verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici*). — 1. È vietato l'accesso dei minori a contenuti a carattere pornografico, in quanto mina il rispetto della loro dignità e ne compromette il benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, i gestori di siti *web* e i fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, sono tenuti a verificare la maggiore età degli utenti, al fine di evitare l'accesso a contenuti pornografici da parte di minori degli anni diciotto.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità tecniche e di processo che i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti ad adottare per l'accertamento della maggiore età degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo.

4. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 2 si dotano di efficaci sistemi di verifica della maggiore età conformi alle prescrizioni impartite nel predetto provvedimento.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e, in caso di inadempimento, contesta ai soggetti di cui al comma 2, anche d'ufficio, la violazione, applicando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249, e li diffida ad adeguarsi entro venti giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di condizioni di fornitura conformi ai contenuti della diffida dell'Autorità».

Il tuo diritto a costituire e a partecipare a gruppi online

- Non dovresti essere sorvegliato dalle autorità o da altri quando sei online se non quando è consentito dalla legge.


Il tuo diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali

- Tutti dovrebbero sapere che tu hai diritto alla privacy.
- Dovresti sapere come mantenere private le tue informazioni personali online.
- Le tue informazioni personali dovrebbero essere usate solo con il tuo permesso (se sei troppo giovane con il permesso dei tuoi genitori) e se è consentito dalla legge.
- Dovresti essere in grado di capire come vengono usate le tue informazioni personali e come puoi cancellarle o correggerle.
- I dispositivi elettronici nei giocattoli o nei vestiti non devono essere utilizzati per raccogliere informazioni su di te.

Age verification: dal 12 novembre in vigore gli obblighi per i siti e le piattaforme che diffondono contenuti pornografici

È stata pubblicata la lista dei soggetti che ad oggi diffondono in Italia contenuti pornografici. Tali soggetti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13-bis del decreto Caivano (dl 123/2023) e del regolamento attuativo Agcom (delibera n. 96/25/CONS), devono implementare sistemi di verifica dell'età (cd. age verification) per continuare a diffondere i loro contenuti nel nostro Paese. In caso di mancato rispetto dell'obbligo, l'Autorità diffiderà il soggetto inadempiente e irrogherà, in caso di inottemperanza, le conseguenti sanzioni fino a 250.000 euro.

Data di pubblicazione: 31/10/2025 - 17:19



**CREDENTIAL 18+
IS SAVED IN THE APP**

ALFABETIZZAZIONE DI MINORI E FAMIGLIE L. 159/2023

Art. 14 Alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori e campagne informative

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia promuove studi ed elabora **linee guida rivolte ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica** e di applicazioni di **controllo parentale**, con particolare attenzione agli educatori, alle famiglie e ai minori stessi.

I Centri per la famiglia offrono consulenza e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori, con particolare attenzione alla loro tutela rispetto all'esposizione a contenuti pornografici e violenti. (...)

La **Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia e il Ministero delle imprese e del made in Italy** avviano annualmente campagne di **informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi**, in particolar modo sui mezzi di prevenzione dall'accesso a contenuti potenzialmente nocivi per lo sviluppo armonioso dei minori.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni predispone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione per l'Autorità politica con delega alle politiche per la famiglia sull'impatto dell'attuazione dell'articolo 13, con particolare riferimento all'uso delle applicazioni di **controllo parentale** (nonché dell'articolo 13-bis, con particolare riferimento all'attuazione della misura di **verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici**).

PROTEZIONE VS PROIBIZIONE ?



SOCIAL NETWORK

L'Australia vieta i social media agli under 16, multe fino a 33 milioni di dollari

Una delle leggi più dure al mondo contro siti come Facebook e X. Alcune piattaforme potrebbero beneficiare di deroghe. Meta: preoccupati per la...

📅 28/11/2024

Verifica dell'età online: le attuali tutele e il ruolo del DSA

Home > Sicurezza Digitale

[f](#) [in](#) [X](#) [✉](#) [🔗](#) [🖨](#)

Con l'aumento dei giovanissimi in rete, la tutela dei minori online diventa cruciale. L'identificazione e la verifica dell'età sono fondamentali per proteggere i bambini dai rischi di Internet. Le normative europee, come il GDPR e il Digital Services Act, pongono requisiti stringenti per garantire la sicurezza dei più giovani

Pubblicato il 16 ago 2024

Marco Martorana

avvocato, studio legale Martorana, Presidente Assodata, DPO Certificato UNI 11697:2017

La speranza è che il DSA possa avere un impatto positivo significativo sulla tutela dei minori online, contribuendo a ridurre la diffusione di contenuti illegali e dannosi online, proteggere i minori dagli stessi, oltre dall'abuso sessuale e dal cyberbullismo, limitare l'esposizione dei minori a contenuti non idonei e dare ai genitori un maggiore controllo sull'attività online dei propri figli.

Se il figlio pubblica un video offensivo con lo smartphone, a pagare sono i genitori: una sentenza esemplare spiega perché educare i propri figli all'uso del digitale è ormai obbligo giuridico, oltre che morale

La **Corte d'Appello**, chiamata a pronunciarsi dopo il giudizio di primo grado che aveva già riconosciuto il diritto al risarcimento, circa 1.300 € per spese sostegno psicologico, ha confermato la sussistenza di **responsabilità ex art. 2048 c.c.** dei genitori del minore autore della pubblicazione. Secondo i magistrati, il comportamento degli adulti non è risultato idoneo a escludere la **culpa in educando e in vigilando**, soprattutto in relazione all'uso di strumenti digitali come lo smartphone. I giudici hanno sottolineato che fornire un dispositivo connesso alla rete a un minore comporta l'obbligo di una **adeguata educazione** sia sui rischi sia sulle conseguenze legate alla **condivisione di contenuti** online.

LA RESPONSABILITA' DEI GENITORI

La legge 71/2017 non contiene norme ad hoc per delineare i profili di responsabilità per gli atti di cyberbullismo. Le fonti:

- Responsabilità civile: Codice Civile (2048 c.c.; 2043 c.c.; 147 c.c.)

► Responsabilità in educando

► art. 2048 c.c. «Il padre e la madre o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori...»

► Art. 2043. (Risarcimento per fatto illecito). Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno



Il figlio usa lo smartphone per registrare atti osceni. I giudici indagano il padre



Andrea Monti

La vicenda di Sulmona è precedente che mette alla prova il concetto di responsabilità genitoriale nell'età dei social. Ed è un tema nuovo in fatto di giustizia

13 OTTOBRE 2025 ALLE 11:30

3 MINUTI DI LETTURA

5. Fermo restando quanto previsto dalle Indicazioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 1 del DPR 20 marzo 2009, n. 89, **per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria** sono escluse, in ogni caso, le attività didattiche e progettuali aventi ad oggetto temi attinenti all'ambito della sessualità.

POLITICA SCOLASTICA 10 NOV 2025

Educazione sessuale, cade il divieto alla scuola media, ma servirà consenso dei genitori come alle superiori. TESTO emendamento

Di Andrea Carlino

IL DIRITTO DI ESSERE TUTELATI DALLA VIOLENZA

L'ambiente digitale può aprire nuovi modi per perpetrare la violenza contro i minori, facilitando situazioni in cui possono essere influenzati a fare del male a se stessi o agli altri.

Le pandemie, possono portare a un aumento del rischio di danni online, dato che i minori trascorrono più tempo sulle piattaforme digitali.

Forme di violenza possono essere perpetrati all'interno della cerchia di fiducia come gli amici o, per adolescenti, da partner intimi, e possono includere la cyberaggressione, incluso il bullismo e le minacce alla reputazione.



IL DIGITALE DEVE AMPLIFICARE I DIRITTI DEI MINORI

Dal Commento Generale n. 25 della CRC ONU . Diritti dei minori in ambiente digitale:

- **Se l'inclusione digitale non viene raggiunta, è probabile che le** disuguaglianze **esistenti** aumentino e possano verificarsi nuove disuguaglianze.
- **III PRINCIPI GENERALI - A. Non discriminazione**

Gli Stati parti dovrebbero promuovere la consapevolezza e l'accesso ai mezzi digitali affinché i minori possano esprimere le loro **opinioni** e offrire **formazione** e **sostegno** ai bambini affinché **partecipino su base paritaria con gli adulti**, in forma anonima ove necessario, in modo che possano essere efficaci **difensori** dei loro diritti, individualmente e come gruppo.

Un accesso significativo alle tecnologie digitali può supportare i minori
a **realizzare l'intera gamma dei loro diritti.**

L'ambiente digitale offre nuove opportunità per la realizzazione dei diritti dei bambini, ma pone anche i rischi della loro violazione o abuso.

IL COMMENTO N. 25 CRC E LE MISURE DELLA L.71/17

Un'adeguata riparazione comprende la restituzione, il risarcimento e la soddisfazione e può richiedere scuse, correzione, **rimozione di contenuti illeciti**, accesso a servizi di **recupero psicologico** o altre misure. In relazione alle violazioni nell'ambiente digitale, i meccanismi correttivi dovrebbero tenere conto della vulnerabilità dei minori e della necessità di essere **rapidi nell'arrestare i danni continui e futuri**.

1. Ciascun minore over 14, nonché ciascun genitore del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può **inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco** di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali.

IL DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE PER LA VITTIMA



RIMOZIONE DEI CONTENUTI OFFENSIVI MEDIANTE L'ISTANZA AL PROVIDER

I minori ultraquattordicenni potranno inoltrare istanza di **rimozione, occultamento o blocco** di qualsiasi dato personale diffuso in rete ritenuto lesivo della propria dignità al titolare del trattamento per che lo prende in carico entro **24 ore** e lo **rimuova** massimo entro le successive **24 ore**.

SEGNALAZIONE AL GARANTE DELLA PRIVACY

Qualora il soggetto richiesto non abbia provveduto alla cancellazione del contenuto, l'interessato può rivolgere richiesta al Garante per la protezione dei dati che provvede entro **48 ore**.

REVENGE PORN 612/ter e le modifiche al codice della privacy

Dal 2021 il codice privacy prevede per chi **teme** che un contenuto a sfondo sessuale possa essere pubblicato senza consenso, può rivolgere richiesta al Garante Privacy per il suo blocco preventivo già a partire dai 14 anni come per il cyberbullismo.

NUOVI DIRITTI : PER LA VITTIMA



LA TUTELA DEL MINORE NELLA LEGGE




L'art. 2 della L.29 maggio 2017 n. 71, rubricato

“Tutela della dignità del minore”

inserisce nel quadro normativo **una procedura nuova, semplice ed efficace**

Il primo comma rende **i minori ultraquattordicenni** autonomi nel chiedere la rimozione dei propri dati personali esposti in rete

Adolescenti vittime di bullismo e cyberbullismo, per età e genere




NON SEMPRE LE PREVARICAZIONI SONO REATO

Le condotte :

Pressioni, comportamenti vessatori, furti o danneggiamenti, emarginazione, derisioni,

molestia (reiterata), violenze fisiche o psicologiche, denigrazione, diffamazione, atti persecutori, minaccia, ricatto, istigazioni al suicidio o all'autolesionismo, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito e diffusione di dati personali in assenza di consenso.



LE LINEE DI ORIENTAMENTO 2021

- lavorare sui gruppi, sulle culture e sui **contesti** in cui i singoli casi hanno avuto origine;

- curare la **relazione** con l'Altro, estesa a ogni soggetto della comunità educante, accompagnata da una riflessione costante su ogni forma di **discriminazione**, attraverso la valorizzazione delle differenze e il coinvolgimento in **progetti e percorsi collettivi di ricerca e di dialogo con il territorio**.

- attuare un'educazione alla **responsabilità** e alla **convivenza**, nella cornice di un buon clima di scuola.

Come intervenire
sui **bullismi**
come fenomeni
sociali?

- mettere in campo una proficua **alleanza educativa** tra scuola, famiglia e altre **agenzie educative extra scolastiche**.

- integrare la prospettiva educativa con quella **riparativa e/o sanzionatoria**, mantenendo una visione che tenga conto della complessità dei fenomeni spesso frutto di **incompetenze sociali**.

- **formare** docenti, alunni, genitori collaboratori scolastici,

MONITORAGGIO DELLE MISURE PREVISTE DALLA LEGGE 71/2017: DOC. REFERENTE

PRIMARIA



PRIMO GRADO




SECONDO GRADO



La Legge n. 71 prevede che all'interno di tutte le Istituzioni Scolastiche venga nominato almeno un docente referente per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Sebbene il docente referente sia diffusamente presente nelle scuole italiane, questa figura risulta poco conosciuta tra gli studenti e le studentesse. Il 47%, infatti, **dichiara di non averne mai sentito parlare.**



- No, non ho mai sentito parlare della figura del referente
- So che esiste la figura del referente, ma non so chi sia nella mia scuola
- Sì, so chi è il referente del bullismo della mia scuola





Willy Monteiro Duarte nato a Roma il 20 gennaio 1999 è vittima di omicidio e medaglia d'oro al valore civile alla memoria

LEGGE 17 maggio 2024, n. 70

Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo

La Legge 70/2024 entra in vigore il 14 giugno 2024



Decreto Legislativo 99/2025

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo

Decreto legislativo 99/2025, Disposizioni in materia di prevenzione e In attuazione della delega di cui all'art. 3 della legge 70/2024

Entra in vigore il 16 luglio 2026

EMENDAMENTI ALLA L. 71/2017 CON L. 70/2024

FINALITA' E DEFINIZIONI

1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del **cyberbullismo** in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di **attenzione, tutela ed educazione** nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

« 1. La presente legge è volta a prevenire e contrastare **i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni**, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di **attenzione e tutela** nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, **delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso** »;

Il testo originario mette al centro i minori e la scuola. Il nuovo testo propone maggiore attenzione a famiglia e extrascuola

DEFINIZIONE DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

« 1-bis. Ai fini della presente legge, per “**bullismo**” si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, **idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione**, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni »



2. Ai fini della presente legge, per «**cyberbullismo**» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, **trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line** aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo **intenzionale** e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

MODIFICHE AL TAVOLO TECNICO – ART. 3

Nel Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del **bullismo e del cyberbullismo** viene inserito il **Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri** e il **Consiglio nazionale degli utenti** (AgCom) nonché **esperti** dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia.

Il Tavolo tecnico **convocato regolarmente a cadenza semestrale e presieduto da un rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri**, redige, entro **centottanta** giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del **bullismo** e del cyberbullismo

L'attuale tavolo non ha prodotto il Piano integrato, né il codice di co-regolamentazione, né nominato il Comitato di monitoraggio per diritto cancellazione.

COORDINAMENTO MINISTERO ISTRUZIONE



PRESIDENZA DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

« Il tavolo tecnico collabora con la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale, di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92 »

LE ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE

4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione **dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo** rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con ~~le scuole~~ le istituzioni scolastiche, gli enti locali, le organizzazioni sportive e gli enti del Terzo settore.

5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 la Presidenza del Consiglio dei ministri, ~~in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca~~

?

5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 **l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia**, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il **Garante per la protezione dei dati personali**, predispone, (...) periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del **bullismo** e del cyberbullismo, anche per la diffusione della conoscenza dei sistemi di **controllo parentale**, avvalendosi dei principali media nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.

?

6. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il **Ministro dell'istruzione e del merito** trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del **bullismo** e del cyberbullismo, di cui al comma 1 »

Le risorse per le campagne di sensibilizzazione sono incrementate da € 50.000 a € 150.000

CAMPAGNE INFORMATIVE LEGGE 71/2017


<https://www.governo.it/it/media/campagna-di-comunicazione-la-prevenzione-e-il-contrasto-al-cyberbullismo-insieme-si-vince>



<https://www.youtube.com/watch?v=fRDP7iHzPOU>



<https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/attivit /comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/campagna-di-sensibilizzazione-sul-cyberbullismo/>



<https://www.youtube.com/watch?v=IAZWc543V40>



https://www.google.com/search?q=CAMPAGNA+DELLA+PRESIDENZA+DEL+CONSIGLIO+CYBERBULLISMO&rlz=1C5CHFA_enIT823IT824&oq=CAMPAGNA+DELLA+PRESIDENZA+DEL+CONSIGLIO+CYBERBULLISMO&aqs=chrome..69i57j33i160.6914j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:45ed0ee5,vid:SG0DnnjRITA,st:0

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE 2024

Campagna di comunicazione per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

<https://www.youtube.com/watch?v=W26q0t1jiuQ>

5 novembre 2024



<https://famiglia.governo.it/media/lxrjo0kc/guida-per-genitori-e-adulti-di-riferimento.pdf>



LINEE DI ORIENTAMENTO - ART. 4

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta linee di orientamento **recanti anche l'indicazione delle procedure, per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo** nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.

« 2-*bis*. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento di cui al comma 1, adotta un **codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo** e istituisce un **tavolo permanente di monitoraggio** del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore »;

3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, **recepisce nel proprio regolamento di istituto le linee di orientamento di cui al comma 1, anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo** e individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le **relative** iniziative di ~~prevenzione e di contrasto del cyberbullismo~~, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio

Le Linee di orientamento del 2021 erano già previste «per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e del Cyberbullismo

INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE, SANZIONI IN AMBITO SCOLASTICO E PROGETTI DI SOSTEGNO E DI RECUPERO - ART. 5


« 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cui all'articolo 1, **realizzati anche in forma non telematica**, che **coinvolgano a qualsiasi titolo studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento** di cui all'articolo 4. Egli informa altresì tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, **anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica.**

Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il **dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti** anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 »

LA LEGGE 71/2017 INTRODUCE MISURE PER RIMEDIARE ALL'ERRORE

AMMONIMENTO DEL QUESTORE (art. 7)

Nei casi più gravi di cyberbullismo e in assenza di denunce per le condotte di reato in danno di minorenni di cui sono responsabili adolescenti di età superiore ai 14 anni, su istanza dei genitori o dei minori over14 **il Questore convoca il minore**, assieme a un genitore, **per ammonirlo**. L'istanza di ammonimento deve essere presentata dal genitore della vittima, se < 14 anni. Il provvedimento ha lo scopo di **educare e responsabilizzare** i giovani che agiscono comportamenti inadeguati in rete.



Al diciottesimo anno, in mancanza di reiterazioni, l'ammonimento si estingue.

Risulta residuale l'incidenza di recidive rispetto a questa misura di prevenzione che tiene ragazze e ragazzi fuori dal penale.

Torino - La Questura di Torino ha siglato un protocollo di intesa in materia di bullismo e cyberbullismo con il Gruppo Abele e il CePsi, Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri, al fine di consentire l'emersione di quel sommerso di violenze consumate sovente in silenzio.

Per i minori autori di atti di cyberbullismo, destinatari della misura preventiva dell'Ammonimento del Questore, è prevista la possibilità di **seguire gratuitamente un percorso volto alla gestione delle emozioni e al raggiungimento della consapevolezza del disvalore del gesto compiuto volto a prevenire il rischio di recidiva.**

Il protocollo per la prima volta si rivolge anche ai minori vittime per i quali è previsto un servizio di accogliimento e sostegno psicologico. Lo stesso per gli autori di bullismo

ALUNNI

Bullismo, 13enne ammonito dai Carabinieri: primo caso in Italia, genitori multati per omesso controllo

Di Redazione - 29/05/2024

Home > Attualità > Bullismo: come funziona l'ammonimento del questore nei confronti dei minori

ATTUALITÀ

Bullismo: come funziona l'ammonimento del questore nei confronti dei minori

Di Redazione - 12/06/2024

In merito ad [un nostro articolo](#) del 29 maggio scorso riceviamo questa precisazione da parte della senatrice Elena Ferrara che volentieri pubblichiamo.



LEGGE 159/2023 - AMMONIMENTO

Art. 5 Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile

2. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612 e 635 del codice penale, **commessi da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne**, è applicabile la procedura di ammonimento

3. il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. E' prevista la comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni .

4. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 2 cessano comunque al compimento della maggiore età.

5. Qualora il fatto commesso da **un minore di età compresa fra i dodici e i quattordici anni sia previsto dalla legge come delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni**, è applicabile la **procedura di ammonimento**

6. Vedi comma 3

7. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 5 cessano comunque al compimento della maggiore età.

8. ((Nelle ipotesi di ammonimento adottato ai sensi del comma 5,)) nei confronti del soggetto che era tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto.

9. L'autorità competente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 8 è Prefetto.

RESPONSABILITA' IN VIGILANDO DEI DOCENTI

Sussiste una presunzione di colpa nei confronti della scuola: il danneggiato deve provare solo di aver subito un danno durante le ore in cui era sotto la vigilanza del personale scolastico docente e non docente (quindi anche durante la mensa, l'intervallo e il trasporto).

L'Istituto scolastico deve dimostrare:

- ➔ A) aver adottato in via preventiva tutte le cautele previste per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo
- ➔ B) dimostrare di aver nominato un referente
- ➔ C) dimostrare di aver promosso l'educazione all'uso consapevole delle tecnologie informatiche
- ➔ D) dimostrare di aver adeguato i regolamenti scolastici e di aver integrato il patto di corresponsabilità.
- ➔ E) codice interno per prevenzione e contrasto
- ➔ F) tavolo permanente di monitoraggio

art. 28 Cost.

art. 2048 c.c.

Prova liberatoria: provare di aver fatto tutto il possibile per far sì che il fatto non accadesse oppure caso fortuito

In quanto pubblico ufficiale il docente ha sempre **il dovere di denunciare atti illeciti anche avvenuti al di fuori della scuola**

Legittimato passivo è il Ministero dell'Istruzione, ma se i fatti sono commessi con dolo o colpa grave, diritto di regresso sui docenti.

LE RESPONSABILITA' DELLA SCUOLA

Il cyberbullismo sulla chat di classe

Il Tar Campania – Napoli (Sez. IV, Sentenza 8 novembre 2018, n. 6508) ha esaminato una vicenda in cui erano stati inviati messaggi offensivi sulla chat della classe, fuori dal contesto della scuola e, pertanto, ~~in orario extrascolastico~~; ciononostante, il collegio di giudici ha considerato legittimo il provvedimento adottato dal Consiglio di classe (di una scuola secondaria di primo grado), col quale era stato attribuito ad un'alunna, al termine dell'anno scolastico conclusivo del ciclo di studio, il voto di comportamento (ex voto di condotta) di 7/10, in quanto autrice di frasi offensive nei confronti di una compagna, pubblicate sulla chat whatsapp della classe. In definitiva, ~~irrilevante è stata la circostanza che la condotta non si fosse svolta a scuola e in orario scolastico: l'articolo 7 del DPR n. 122/2009, nel definire i parametri a cui il Consiglio di classe deve attenersi nel formulare il voto di comportamento, prende in~~ considerazione l'atteggiamento complessivo dello studente ed il suo porsi nei rapporti interpersonali, con insegnanti e compagni.

La giurisprudenza considera gli episodi di cyberbullismo che avvengono anche fuori dagli spazi e dai tempi scolastici di **competenza della scuola.**

Latina, studente si uccide a 14 anni: “Bullizzato per i capelli lunghi”

dalla nostra inviata [Romina Marceca](#)

15 settembre 2025



▲ Le corone di fiori

La tragedia in un paese della provincia di Latina. Il ministro dell'istruzione Valditara ordina un'ispezione immediata

Le ispezioni hanno il fine di comprendere se fossero state attivate le misure previste dalla **legge 70/2024** contro il bullismo. Per la scuola e i docenti vige l'obbligo di chiamare i genitori dei ragazzi autori di bullismo e attivare le necessarie **attività educative**, denunciando alle autorità nei casi più gravi e reiterati.

La Procura di Cassino ha avviato un'inchiesta, l'ipotesi di reato è di **istigazione al suicidio**.

Art. 2.

(Modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404)

« Art. 25. – (Misure rieducative) – 1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto dà manifeste **prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica**, nei confronti di persone, animali o cose ovvero **lesive della dignità altrui**, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l'attivazione di un **percorso di mediazione** oppure può chiedere al tribunale per i minorenni di disporre, con decreto motivato, **previo ascolto del minorenne e dei genitori** ovvero degli altri esercenti la responsabilità genitoriale, **lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali**.

Art. 3.

(Delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo)

- a) prevedere il potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico **« Emergenza infanzia 114 »**
- b) prevedere che l'Istituto nazionale di statistica svolga, con cadenza biennale, una **rilevazione** sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo
- c) prevedere che i contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi richiamino espressamente le disposizioni dell'articolo 2048 del codice civile in materia di **responsabilità dei genitori** per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete

GIORNATA DEL RISPETTO

Art. 4.

(Istituzione della « Giornata del rispetto »)

Per le finalità di prevenzione di cui alla presente legge è istituita la « **Giornata del rispetto** », quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica, del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione.



Willy Monteiro Duarte, nato a Roma da genitori di Capo Verde, venne ucciso durante un pestaggio il 6 settembre 2020 a Colleferro, nel tentativo di difendere un amico in difficoltà.

La brutalità del pestaggio per la furia cieca dell'odio sconvolse l'opinione pubblica.

In seguito si rovesciò sui social una valanga di fake news, inneggianti agli assassini di Willy.

«Il sorriso di Willy (canzone per Willy Monteiro Duarte)».

<https://youtu.be/ifdLwbozCek>



La Giornata ricorre **il giorno 20 gennaio**. Nella settimana che precede la Giornata, le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, possono riservare adeguati spazi per lo svolgimento di attività didattiche volte a sensibilizzare gli alunni **sul significato della ricorrenza stessa** e delle attività previste dalla presente legge.



"In questa tragica vicenda emergono due realtà opposte: da una parte c'è un ventenne, uno studente lavoratore, che interviene per aiutare un amico in difficoltà e paga con la vita questo atto di altruismo. Dall'altra ci sono i protagonisti di una violenza inenarrabile, ragazzi conosciuti in diverse occasioni e contesti per essere dei provocatori, sempre alla ricerca di un pretesto per lo scontro".

Avvocato della famiglia di Willy. <https://www.fanpage.it/roma/omicidio-willy-quella-dei-bianchi-fu-spedizione-punitiva-hanno-massacrato-il-soggetto-piu-debole/>

Con processo in terzo grado: ergastolo all'uno e 28 anni di pena all'altro

SUSSIDIARIETA' NELLE POLITICHE ANTIBULLISMO CON PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI REGIONALI

« Art. 4-bis. – *(Servizio di sostegno psicologico agli studenti e servizio di coordinamento pedagogico)* –

1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge, **le regioni possono adottare iniziative** affinché sia fornito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che lo richiedano, anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

a) un servizio di sostegno psicologico agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie;

~~**b) un servizio di coordinamento pedagogico**, nei limiti delle previsioni di legge, al fine di promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e partecipazione sociale, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo»~~

Quasi tutte le Regioni hanno già promulgato misure e norme di programmazione per la prevenzione e il contrasto dei bullismi

LA PATENTE COME BUONA PRATICA ANTIBULLISMO



POLITICA SCOLASTICA ANTIBULLISMO



«Una dichiarazione di intenti che guidi l'azione e l'organizzazione all'interno della scuola e l'esplicitazione di una serie di obiettivi concordati che diano agli alunni, al personale e ai genitori un'indicazione e una dimostrazione tangibile dell'impegno della scuola a fare qualcosa contro i comportamenti prepotenti»



La patente di smartphone è uno strumento per chiarire obiettivi, metodi, strumenti, procedure dell'intervento scolastico e territoriale contro le prevaricazioni tra pari in rete.

Fondamentale è che scuola e famiglia siano alleate nelle azioni educative messe in atto.

E' una **patente di comunità**, un rito di passaggio alla cittadinanza digitale consapevole.

E' un progetto **interistituzionale**, in Regione Piemonte è significativa l'intersezione tra scuola e sanità, che coinvolge le forze dell'ordine, i servizi socio sanitari e socio-assistenziali.

La patente è un progetto che attraversa in continuità i diversi ordini di scuola (foglio rosa, I e II livello)

La patente è anche orientata alla formazione di **peer educator** essenziali per la partecipazione attiva dei ragazzi

LE MODIFICHE ALLA LR 2/2018

Art. 28.

(Modifiche all' articolo 3 della legge regionale 2/2018)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 febbraio 2018, n. 2 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo) è sostituito dal seguente: "

1. Al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo e di tutelare i minori da rischi derivanti dall'utilizzo della rete internet e dei social network, la Regione promuove, anche in collaborazione con altri enti, progetti volti a coordinare le iniziative formative sull'uso consapevole della rete e dei social network e ad uniformare le relative modalità di valutazione, nonché l'istituzione della patente di smartphone per l'uso consapevole del web e dei social network, rilasciata a seguito di apposito percorso formativo.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 2/2018 è aggiunto il seguente: "

2 bis. Nella deliberazione di cui al comma 2 sono, altresì, contenute le linee guida per il conseguimento della patente di cui al comma 1, che definiscono in particolare:

- a) i destinatari;
- b) le modalità e gli standard formativi per il rilascio;
- c) le modalità di accesso alla certificazione delle competenze;
- d) i diversi livelli di certificazione previsti.

La patente di smartphone per il primo ciclo è stata ideata nella Provincia del VCO nell'anno scolastico 2017/18 a seguito della L. 71/17.

Dall'anno scolastico 2022/2023 si è sperimentata la patente di secondo livello con un progetto finanziato dalla L. 71/2017.

Nell'anno scolastico 2022/2023 sono state consegnate complessivamente circa 18.000 patenti tra primo e secondo livello.

DECRETO LEGISLATIVO N. 99/2025 – art 1

Emergenza infanzia



**Dipartimento
per le politiche della famiglia**

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Comma 2, art. 4. Il **MIM e le istituzioni scolastiche**, nella loro autonomia, promuovono, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la conoscenza del numero pubblico «Emergenza infanzia 114».

Tramite la APP, che permette la **geolocalizzazione**, è possibile ricevere informazioni sul servizio, segnalare il materiale illecito presente su internet, anche in **anonimato**



Gestito da
Telefono Azzurro

- Linea Telefonica 114
- Chat 114
- e-mail: **segnalazioni_114@114.it**
- Sito Internet
- **App 114 Emergenza Infanzia**

H 24 per
Vittime minori
Genitori e adulti a vario titolo

DECRETO LEGISLATIVO N. 99/2025 – art. 2



1. L'ISTAT, anche avvalendosi dei dati forniti dagli altri soggetti del Sistema statistico nazionale, **effettua con cadenza biennale**, una **specifica rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo**, finalizzata a misurarne le **caratteristiche** fondamentali, definendo il fenomeno e le fattispecie, e individuare i **soggetti più esposti** al rischio, nonché i relativi fattori di **rischio** e **protezione** e le **conseguenze psicologiche**.
2. Entro dicembre 2026 Dipartimento famiglia e MIM relazionano anche in riferimento a quanto **progettato nel sistema scolastico**.

DECRETO LEGISLATIVO N. 99/2025 – art. 3

Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 1.

(Codice delle comunicazioni elettroniche)

All'articolo 98-quaterdecies del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. **I contratti degli utenti** stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica **richiamano espressamente le disposizioni dell'articolo 2048 del codice civile in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete.**».

La "culpa in educando" e "in vigilando":

La giurisprudenza richiede ai genitori una "culpa in educando" (colpa nell'educare) che deve includere un'educazione all'uso consapevole e critico degli strumenti digitali, e una "culpa in vigilando" (colpa nella vigilanza) che implica un controllo effettivo

Non risultano menzionate le **avvertenze a tutela dei minori** previste dal regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022 - DSA – indicate in delega nella legge 72/24

DECRETO LEGISLATIVO N. 99/2025 – art. 4

Campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi

La Presidenza del Consiglio dei ministri, promuove campagne informative, **in coerenza con**

- **Piano d'azione integrato (legge n. 71 del 2017)**
- **Piano nazionale di azione ed interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo in età evolutiva, approvato dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, in coordinamento con**
- **le competenti strutture del MIM in relazione alle attività che coinvolgono le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia.**



<https://www.minori.gov.it/it/minori/5deg-piano-nazionale-di-azione-infanzia-e-adolescenza>

**TUTTE LE MISURE PREVISTA DAL DECRETO SONO A INVARIANZA DI BILANCIO
SOLO LE CAMPAGNE INFORMATIVE QUINDI HANNO UNA MAGGIORE DISPONIBILITA'**



SINERGIE DIGITALI: DIALOGHI TRA LO YOUTH PANEL DEL PROGETTO GENERAZIONI CONNESSE - SIC E LE ISTITUZIONI

REPORT DELLE CRITICITA' E PROPOSTE EMERSE

PROPOSTA TRASVERSALE PER TUTTI GLI ATTORI ISTITUZIONALI
Campagne di formazione/sensibilizzazione con il contributo dello Youth Panel

È necessario che le campagne di sensibilizzazione rivolte a cittadini/e, ed in primis ai più giovani, siano in grado di fornire contenuti chiari ed espressione dei diversi elementi che permettono a ciascuno di vivere un positivo benessere digitale ed essere capace di un **esercizio dei suoi diritti digitali**.


Per questo **lo Youth Panel si offre di essere al vostro fianco, per la definizione di un piano straordinario di sensibilizzazione, rivolto in primis ai più giovani, in cui ciascuna Istituzione sia coinvolta con i temi che sono parte della sua mission.**

Tra dodici mesi, nel nostro prossimo incontro, speriamo di poter **valutare** insieme a voi alcune prime realizzazioni di questo piano e poterlo allargare a tutta la comunità. Uno strumento possibile emersi nel confronto è quello di utilizzare le sale cinematografiche come momento di disseminazione per un uso sicuro e positivo della rete.

UN'ALLEANZA EDUCATIVA PER CRESCERE INSIEME

La patente di smartphone per il primo ciclo è stata ideata nella Provincia del VCO nell'anno scolastico 2017/18 a seguito della L. 71/17.

Dall'anno scolastico 2022/2023 si è sperimentata la patente di secondo livello con un progetto finanziato dalla L. 71/2017



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

THE GLOBAL GOALS OBIETTIVI GLOBALI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE



<https://www.ericsonlive.it/prodotto/didattica/prevenire-valutare-e-contrastare-bullismo-e-cyberbullismo/>

Agenda ONU2030




https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2021-11/learnaboutrights_child_ita_web.pdf

https://www.generazioniconnesse.it/site/_file/documenti/ECD/ECD-sillabo.pdf



<https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2022-02/commento-general-e-25-web.pdf>



<https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/cyberbullismo-cosa-come-difendersi.pdf>



Linee guida per la gestione in ambito scolastico delle segnalazioni relative alle prevaricazioni tra pari specificamente quando si verificano on line

Approvate in data 25 giugno 2019 dall'Osservatorio Permanente Regionale per la prevenzione dei bullismi nelle more dell'attuazione dell'art. 3 commi 2 e 3 della L.71/2017

A. Nel caso si verificano episodi riferibili all'art. 2 della L. 71/17, la persona di minore età (> 14 anni) può autonomamente:

1. effettuare istanza di rimozione

- ✓ al titolare del trattamento dati
- ✓ al gestore del sito internet
- ✓ al gestore del social media

2. rivolgere analoga richiesta (qualora entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'istanza i soggetti responsabili non abbiano comunicato di avere preso in carico la segnalazione e entro quarantotto ore provveduto alla rimozione dei dati) mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali il quale deve provvedere all'attivazione delle procedure per la rimozione entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta.

NB. Questa operazione può avere difficoltà procedurali per garantire la piena applicazione di quanto previsto dalla normativa. Pertanto è utile andare a verificare la rimozione dei contenuti lesivi.

In allegato alle presenti LLGG-si fornisce- il [volantino](#) sulla L. 71/17 elaborato dal Garante per la protezione dei dati personali utile a indirizzare al corretto utilizzo del [modulo](#) di istanza di rimozione dei dati lesivi della dignità del minore che deve essere scaricato, compilato e inviato a cyberbullismo@gpdp.it

In Piemonte si potrà seguire, ottimizzando i tempi di richiesta di rimozione, anche la seguente procedura, prevista dal [protocollo](#) fra Corecom Piemonte e Garante della privacy:

3. Segnalare allo sportello on line Corecom Piemonte al seguente indirizzo di posta:

nocyberbullismo@cr.piemonte.it .

Il CO.RE.COM. Piemonte segnala alle autorità competenti gli episodi di cyberbullismo di cui viene a conoscenza, trasmettendo al Garante per la Privacy le eventuali denunce ricevute e trasmettendo i casi di competenza dell'autorità giudiziaria.

4. Rivolgersi ad un qualsiasi Ufficio della Polizia di Stato/Polizia Postale o Comando dei Carabinieri o Polizia Municipale per effettuare una querela o una denuncia che verrà successivamente inoltrata alla Procura di competenza (la denuncia/querela può essere presentata direttamente dal minore >14 anni, ma è sempre consigliabile presentarla alla presenza di un genitore, salvo che quest'ultimo non sia coinvolto nel reato, per evitare ulteriori traumi al minore).

N.B. Contestualmente alle azioni sopra descritte, è sempre comunque consigliabile, per chi subisce la prevaricazione, rivolgersi ad un adulto di riferimento familiare, ad un servizio scolastico, ad un servizio territoriale (ASL, Servizi sociali, Nodi provinciali antidiscriminazioni, Forze di Polizia), ad agenzie educative extrascolastiche (oratorio, associazioni sportive, centri di aggregazione giovanili) o attivare la specifica segnalazione attraverso canali telematici come quelli indicati al punto E.

B. Se la persona di minore età comunica la prevaricazione subita ad un genitore, oltre alle modalità previste nei punti precedenti ed anche al fine di tutelare il minore responsabile della prevaricazione, la vittima e il genitore possono:

- 🕒 dare comunicazione alla scuola, che agirà secondo le policy d'istituto per la prevenzione dei fenomeni di cyberbullismo, ossia mediante tutte le azioni previste per la presa in carico delle situazioni problematiche di bullismo e cyberbullismo che giungono all'attenzione della scuola;
- 🕒 recarsi presso la Polizia postale o le altre forze di Polizia, insistenti sul territorio, per una eventuale segnalazione;
- 🕒 recarsi presso le Forze di Polizia insistenti sul territorio per la richiesta di un eventuale ammonimento del Questore nel caso di ultra 14-enni e per una segnalazione alla Procura di competenza;
- 🕒 recarsi presso un qualsiasi Ufficio delle Forze di Polizia insistenti sul territorio per effettuare una querela o una denuncia che verrà successivamente inoltrata alla Procura di competenza.

C. Nel caso in cui il minore (> 14 anni) si rivolga alla scuola:

- 🕒 chiunque raccolga la confidenza/segnalazione ne informa il referente per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo al fine di attivare la procedura di emergenza prevista nella policy d'istituto deliberata dagli organi collegiali;
- 🕒 il Dirigente scolastico, salvo che il fatto costituisca reato, deve darne informazione immediata alle famiglie dei minori coinvolti (art. 5 L.71/17);
- 🕒 il Dirigente scolastico, se il fatto costituisce reato, ha l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria secondo la normativa di legge.

Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia, la vittima di cyberbullismo e/o il genitore possono recarsi presso le Forze di Polizia insistenti sul territorio (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Polizia locale) per la richiesta del Provvedimento preventivo amministrativo di "Ammonimento" di competenza del Questore della Provincia nei confronti del/dei cyberbullo/i minore/i ultraquattordicenni.

Il minore potrà recarsi agli Uffici di Polizia anche se non ha ancora riferito al genitore la prevaricazione subita.

D. Nel caso di episodi incorsi a minori di 14 anni stante il divieto di iscrizione a piattaforme di social media al di sotto dei 13 anni, nemmeno con il consenso dei genitori, il minore deve necessariamente rivolgersi:

- ⌚ ad una persona adulta di riferimento (docente) che attiverà le procedure di emergenza secondo quanto descritto al punto C;
- ⌚ al genitore che a sua volta potrà rivolgersi alla scuola, qualora il fatto faccia riferimento al contesto scolastico, o al Corecom Piemonte o alla Polizia postale per la rimozione dei contenuti, o ad altre istituzioni relative al contesto di riferimento.

E. Inoltre tutti potranno utilizzare:

- ⌚ Helpline di Telefono Azzurro 1.96.96, una piattaforma integrata per telefono, chat, sms, whatsapp
- ⌚ Hotline “Stop-It” di *Save the Children*, all’indirizzo www.stop-it.it, che consente agli utenti della Rete di segnalare la presenza di materiale pedopornografico online.
- ⌚ l’app YouPol che permette all'utente di interagire con la Polizia di Stato inviando segnalazioni (immagini o testo) relative a episodi di bullismo e di spaccio di sostanze stupefacenti;
- ⌚ 114 emergenza infanzia, servizio di emergenza **promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità** – Presidenza del Consiglio dei Ministri ed attivo 24/24 ore, rivolto a tutti coloro vogliano segnalare una situazione di pericolo e di emergenza in cui sono coinvolti bambini e adolescenti.

A titolo di esempio, nel caso di procedura di ammonimento, la rete territoriale dei servizi potrebbe prevedere attività riparative di carattere educativo anche in accordo con le istituzioni scolastiche e/o altre agenzie educative.

Il Referente ha il compito di coordinare le iniziative di prevenzione di contrasto del cyberbullismo anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.